

DETERMINAZIONE

N° 00205 DEL 07.03.2018

DEL DIRETTORE DELLA U.O.C. AFFARI GENERALI e ASSICURATIVI

OGGETTO: esecuzione sentenza n° 2409/2017 – Trib CS – G.V./AOCs (fasc.970)

Il Direttore della Unità Operativa Complessa Affari Generali, dott. Vincenzo Scoti, in forza di delega conferita dal Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera con Deliberazione n° 243 del 18.10.2016, nella sede legale dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza, ha adottato la seguente determinazione in merito all’argomento indicato in oggetto.

Il Direttore della U.O.C. Affari Generali e Assicurativi

PREMESSO

che questa Azienda, a conclusione di procedura concorsuale ad evidenza pubblica, ha, a suo tempo, sottoscritto con FARO Assicurazioni S.p.A. polizza assicurativa triennale per Responsabilità Civile verso Terzi n°10.7005952, con decorrenza dal 30/06/2008 al 30/06/2011;

che in data 18.05.2009 perveniva richiesta di risarcimento da parte del Sig. Guido Vincenzo, per i danni che l'istante ha asserito di aver subito a seguito di trattamenti sanitari erogati presso l'U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. Annunziata;

che la richiesta di risarcimento danni è stata ritualmente trasmessa, per mezzo di General Broker Service S.p.A., alla Compagnia di Assicurazioni con nota prot. n° 8728 del 26.05.2009;

che con atto di Citazione acquisito al protocollo aziendale n° 11054 del 06.05.2014 il Sig. Guido Vincenzo ha convenuto l'Azienda Ospedaliera di Cosenza dinnanzi ai giudici del Tribunale di Cosenza per ottenere il risarcimento dei danni in precedenza lamentati;

che con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 28 luglio 2011, pubblicato sulla G.U. n°185 del 10/08/2011 l'impresa FARO Assicurazioni S.p.A. è stata posta in Liquidazione Coatta Amministrativa;

che con nota fax del 15.05.2014 G.B.S., Broker Assicurativo della suddetta Polizza ha consigliato di provvedere in proprio alla costituzione in giudizio e che, pertanto, l'UOC Affari Generali ha provveduto a trasmettere l'atto di Citazione all'Ufficio Legale interno;

che il Commissario Liquidatore di Faro Assicurazioni S.p.A., per tale sinistro, aveva a suo tempo previsto l'ammissione condizionata di €. 23.000,00;

che il procedimento di primo grado si è concluso e il Procuratore costituitosi in nome e per conto dell'Azienda, avv. Paolo Siciliano, con mail del 14.12.2017 ha trasmesso la Sentenza n° 2409/2017 del Tribunale di Cosenza con la quale il Giudice ha disposto il pagamento in favore del Sig. Guido della somma di €. 11.109,87 oltre rivalutazione e interessi, ponendo, inoltre, a carico dell'Azienda le spese di lite, distratte in favore dell'avvocato di controparte;

CONSIDERATO

che in data 16.01.2018 il Comitato di Valutazione Gestione Sinistri ha preso atto del parere reso dal Procuratore costituitosi in nome e per conto dell'Azienda che evidenzia, da un lato la sensibile riduzione, nella sentenza, del quantum richiesto in citazione e dall'altro la difficoltà di suffragare in appello la richiesta di rinnovo istruttorio atteso che le decisioni del Giudice di prime cure si sono basate su valutazioni squisitamente medico-sanitarie;

che il difensore di controparte ha notificato la sentenza in data 11.01.2018; che per quanto premesso e considerato, occorre liquidare, in esito al procedimento n° 2183/2014 RGAC, al Sig. Guido la somma complessiva di € 12.577,49, comprensiva di rivalutazione e interessi, come da dispositivo di sentenza;

che occorre altresì, liquidare al distrattario, avv. Giuseppe Camera la complessiva somma di €. 3.268,24, così ripartiti: €. 2.000,00 per compensi, €. 300,00 per rimborso forfettario al 15%, €. 92,00 per CPA 4%, €. 350,00 rimborso spese vive;

che l'importo da corrispondere è soggetto alle ritenute fiscali, come per legge (R.A. al 20% euro 460,00 e IVA al 22% 526,24);

che alla spesa complessiva di **€. 15.845,73** scaturente dalla presente determinazione, si farà fronte con le somme accantonate sul Bilancio 2018 conto n°20521010 “Accantonamenti per cause civili e oneri processuali”;

che la somma pagata sarà opportunamente rendicontata alla Gestione Liquidatoria di FARO Assicurazioni S.p.A. per l’inserimento nello stato passivo della procedura;

che i proponenti il presente atto non si trovano in alcuna delle situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, previste dalla normativa vigente in materia;

che il presente provvedimento non è soggetto a controllo preventivo di legittimità, ai sensi della L.R. n. 11/2004;

Accertata la regolarità tecnico-amministrativo;

DETERMINA

di intendere le premesse integralmente ripetute e confermate;

di corrispondere al Sig. Guido Vincenzo, in esecuzione della Sentenza n° 2409/2017 resa dal Tribunale di Cosenza in esito al giudizio n° 2183/2014 RGAC, la complessiva somma di **€. 12.577,49**;

di corrispondere all’ avvocato Giuseppe Camera, in virtù della Sentenza n° 2409/2017, la complessiva somma di **€. 3.268,24** al lordo di RA e IVA;

di attestare la necessaria copertura, per competenza, dell’onere derivante dal presente provvedimento all’interno delle relative voci di costo del Bilancio economico preventivo aziendale;

di precisare che la spesa complessiva, pari ad **€ 15.845,73**, IVA compresa, verrà imputata al seguente conto di costo n° 20521010 del Bilancio 2018;

di notificare all’ U.O.C. Gestione Risorse Economiche il presente atto, successivamente all’adozione, al fine di procedere al pagamento di quanto dovuto, a fronte della specifica documentazione;

di stabilire che tale somma sarà opportunamente rendicontata alla Gestione Liquidatoria di FARO Assicurazioni S.p.A. per l’inserimento nello stato passivo della procedura;

di precisare che ai sensi dell’art. 61 della L.R. n. 21/1981, le spese relative alla modalità di estinzione dei mandati di pagamento a mezzo conto corrente bancario sono poste a carico del creditore;

di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale in conformità ai contenuti dell’art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.

di precisare, infine, che il presente provvedimento non è soggetto a controllo preventivo di legittimità, ai sensi della L.R. n. 11/2004.

Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa L. Sirianni

Il Direttore dell’UOC

Affari Generali

Dott. Vincenzo Scoti

SI ATTESTA

Che la presente determinazione

- è stata pubblicata all'albo pretorio di questa Azienda in data _____, e vi rimarrà per quindici giorni;
- è stata trasmessa al Collegio Sindacale in data _____;
- è costituita da n. _____ fogli intercalari e n. _____ fogli allegati

Cosenza, li _____

Il Direttore della UOC AA.GG. e Assic.
(Dott. Vincenzo Scoti)

SI ATTESTA

- Che la presente determinazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 10, comma 7, della Legge Regionale 22 gennaio 1996, n. 2.
- Che la presente determinazione, sottoposta a controllo preventivo di legittimità, è stata trasmessa alla Regione Calabria per il controllo preventivo di legittimità, con nota protocollo n. _____ del _____ ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 1, della Legge Regionale n.11 del 19 marzo 2004.

Cosenza, li _____

Il Direttore della UOC AA.GG. e Assic.
(Dott. Vincenzo Scoti)

SI ATTESTA

Che la presente determinazione

- è divenuta esecutiva in data _____ per decorrenza del termine di cui all'art. 13, comma 2, della Legge Regionale 19/03/2004 n. 11
- è stata approvata dalla Regione Calabria con provvedimento n. _____ del _____
- è stata annullata dalla Regione Calabria con provvedimento n. _____ del _____

Cosenza, li _____

Il Direttore della UOC AA.GG. e Assic.
(Dott. Vincenzo Scoti)